



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli ha emesso, all'esito della trattazione scritta del [REDACTED] la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] e vertente

TRA

[REDACTED], n.q.  
di eredi di [REDACTED], rapp.ti e difesi dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia;  
ricorrente -

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli;

**DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA**, in persona del capo della Polizia;

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro p.t.;

resistenti -

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data [REDACTED] i ricorrenti in epigrafe indicati adivano l'intestato Tribunale esponendo di essere eredi del Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, [REDACTED], defunto a causa di una neoplasia [REDACTED] nell'agosto del [REDACTED]. Premesso che il *de cuius* aveva prestato servizio in una serie di missioni estere (in Albania e Bulgaria), esposto costantemente a fattori di rischio e all'inalazione di sostanze nocive, concludevano chiedendo accertarsi il proprio diritto all'ottenimento dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere (speciale elargizione, speciale assegno vitalizio e assegno vitalizio), previa disapplicazione del decreto [REDACTED], del [REDACTED], emesso dal Ministero dell'Interno e tutti i provvedimenti ad esso sottesi.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva solo il Ministero dell'Interno, sottolineando la correttezza del giudizio formulato e chiedendo il rigetto del ricorso.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e ritenuta superflua ulteriore attività istruttoria, la causa viene decisa, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria

che sta interessando il paese, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente è doveroso operare una premessa di carattere procedurale. L'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 ha, infatti, introdotto in relazione al presente periodo la possibilità di celebrare le *“udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*.

La norma risulta applicabile al caso di specie, considerato anche che il procedimento era in fase di discussione finale e non richiedeva, pertanto, la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

La discussione è avvenuta, in occasione dell'odierna udienza, mediante lo scambio e il deposito di note scritte, in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico ed in relazione alle quali nessuna parte ha sollevato questioni.

Del resto, il verbo *“scambiare”*, in senso transitivo pronominale, significa *“indirizzarsi reciprocamente”*, operazione che, nella fattispecie, è avvenuta proprio attraverso il deposito nel fascicolo telematico, fruibile da tutte le parti del procedimento, delle note di trattazione in relazione alle quali è stata anche garantita la possibilità di replica scritta.

Passando, ora, ad esaminare il merito del ricorso, esso è teso ad ottenere il riconoscimento dello *status* di soggetto equiparato alle vittime del dovere del Brigadiere [REDACTED], in ragione della dipendenza da causa di servizio della neoplasia [REDACTED] che ne ha determinato il decesso nell'[REDACTED] i ricorrenti, in particolare, assumono che l'infermità in parola fosse riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative della missione internazionale *“JOINT GUARDIAN”* a cui il *de cuius* aveva partecipato dal [REDACTED] in Albania, ai confini del Kosovo, nel corso della quale aveva sopportato condizioni climatiche avverse, respirato polveri nocive, sottoposto a grande stress fisico ed emotivo, portato a termine turni di 14 ore giornaliere. Nell'allegare, infatti, che il defunto Brigadiere si era trovato ad operare in contesti caratterizzati da un forte inquinamento bellico, ambientale ed atmosferico, anche perché teatro di bombardamenti, e nel dedurre che i turni operativi effettuati in condizioni climatiche avverse, nonché l'indebolimento delle difese immunitarie a causa dei vaccini somministrati senza il rispetto dei tempi previsti dai protocolli medici, dovevano aver inciso, con ogni evidenza, sulle sue condizioni di salute in termini di gran lunga superiori rispetto a quelli connaturati con il normale svolgimento delle sue funzioni istituzionali, i ricorrenti chiedono la condanna del Ministero dell'interno (il quale ha comunque riconosciuto, ai sensi del D.P.R. n. 461/2001, la causa di servizio dell'infermità per cui è causa) – previa disapplicazione di tutti gli atti della procedura avviata per il riconoscimento della riconducibilità della suddetta patologia all'esposizione di nano particelle di metalli pesanti e/o ai maggiori rischi e fatiche indotte dalle straordinarie condizioni operative della missione, anche connesse all'impiego



di uranio impoverito – a liquidare i benefici connessi al riconoscimento di soggetto equiparato alle vittime del dovere.

In via del tutto preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del dipartimento di Pubblica Sicurezza, essendo il Ministero dell'Interno l'unico legittimato passivo della domanda proposta.

Sempre in via preliminare, pur a fronte dell'assenza di contestazione alcuna da parte del resistente, occorre affermare la giurisdizione e la competenza del giudice adito. Invero *“in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della Legge n. 266/2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse.*

*Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale”* (Cass. SS.UU. n. 23300/2016).

Entrando ora nel vivo dei fatti per cui è causa, va premesso che è incontestato (e comunque documentalmente provato) che il Brigadiere [REDACTED] nel periodo [REDACTED] [REDACTED] parte alla missione internazionale “JOINT GUARDIAN” in Albania, ai confini del Kosovo, nonché tra ottobre e novembre dello stesso anno all'esercitazione [REDACTED] in Bulgaria e nel [REDACTED] 1 al “Campo d'Arma” in Capo Teulada in Sardegna.

Dalla documentazione anche fotografica allegata alla produzione di parte ricorrente si evince (e comunque il dato non è smentito né contestato dal Ministero) che egli ha alloggiato in strutture ristrutturate per l'occasione, oppure già oggetto di massicci bombardamenti, che ha adoperato l'acqua del posto, fortemente inquinata, sia per l'alimentazione sia per l'igiene personale, è che si è cibato di pane e altri alimenti (quali carne e verdure) approvvigionati in loco. Ancora, deve ritenersi incontrovertito, che egli abbia fatto usi di solventi chimici per provvedere alla pulizia delle armi, che si sia spostato su strade non asfaltate, sia a piedi che a bordo di automezzi militari scoperti e privi di sistemi di filtraggio dell'aria, con conseguente inalazione di nano polveri di metalli pesanti (dispersi nell'ambiente a causa dei bombardamenti) che si sollevavano al passaggio dei convogli militari, sprovvisto di qualsivoglia misura di protezione (mascherine, tute e guanti).

A fronte di tale quadro, nella primavera del [REDACTED] è documentato che il [REDACTED] accusava i primi sintomi della malattia che lo ha poi condotto alla morte nell'[REDACTED] dello stesso anno. Sono versati in atti inoltre:



- Il decreto del Ministero della Difesa n. [REDACTED], nel quale è affermato che l'infermità tumorale esitata nel decesso del militare fosse interdipendente con altra patologia già riconosciuta come dipendente da causa di servizio;
- La domanda del [REDACTED] quindi, gli odierni ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 1, comma 564 L. n. 266/05 e degli artt. 1 e 6 D.P.R. n. 243/06, per i soggetti equiparati alle vittime del dovere;
- Il decreto di respingimento Prot. n. [REDACTED] basato, essenzialmente sulla seguente motivazione *“dall'esame degli atti, non si evidenziano condizioni ambientali ed operative, comunque implicanti l'esistenza od il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongono quale causa ovvero concausa efficiente e determinante dell'infermità in questione (...)”*.

Appare, allora, essenziale soffermarsi sul concetto di *“particolari condizioni ambientali od operative”* di cui all'art. 1, comma 564, L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), poi successivamente declinato con maggior dettaglio nel D.P.R. n. 243/2006. In proposito, invero, la parte resistente evidenzia come il concetto in questione debba necessariamente essere distinto da quello di mera causa di servizio, richiedendo ai fini dell'individuazione della figura medesima, la dipendenza dell'evento da un rischio specifico ed ulteriore rispetto a quello già di per sé connaturato al servizio istituzionale ordinariamente svolto.

La posizione assunta dal Ministero non è condivisibile.

In primo luogo, occorre precisare che ci sono dubbi circa la sussistenza di una effettiva relazione causale tra la grave patologia tumorale che ha colpito il *de cuius* sino a condurlo alla morte, e la partecipazione del medesimo alla missione di pace in Albania; di tanto, invero, si trae conferma proprio dal fatto che è stato lo stesso Ministero a riconoscere la natura di causa di servizio della patologia sofferta dal [REDACTED]. Del resto, deve considerarsi, ormai, fatto notorio la presenza nel territorio Jugoslavo di nano particelle di metalli pesanti dovute alle esplosioni di materiale bellico (vedi in tal senso la copiosa documentazione in atti: rapporto Nanodiagnostic s.r.l. dell'ottobre 2016; documenti da 1 a 80 della produzione di parte ricorrente sulla presenza di uranio impoverito in ex Jugoslavia). Si tratta della cd. *“sindrome dei Balcani”*, la quale consiste in una pluralità di possibili patologie di natura prevalentemente neoplastica, conseguenti all'esposizione dei militari ad agenti patogeni, in specie uranio impoverito, presenti nelle aree teatro di scontri armati durante la guerra dei Balcani, ove i militari italiani - proprio come il [REDACTED] hanno operato a conflitto terminato, in occasione delle diverse missioni di pace ivi svoltesi.

Al riguardo, è opportuno richiamare in questa sede le risultanze delle indagini svolte dalle commissioni parlamentari d'inchiesta versate in atti che hanno interessato, tra l'altro, i casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni



militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico.

Non va dimenticato, peraltro, che nell'accertamento del nesso eziologico in materia civile vige la regola del "più probabile che non", sicché, per tutto quanto precede, non può che ribadirsi l'irrelevanza di ogni eventuale ulteriore discussione sul livello di esposizione del defunto e sull'efficacia delle dosi da quest'ultimo assorbite in relazione all'insorgere delle singole patologie, avendo il Ministero già risolto la questione con il riscontro della causa di servizio. Occorre, allora, prendere in considerazione il decreto del Ministero resistente, nella parte in cui, attenendosi ai pareri del Comitato di Verifica, ha negato ai ricorrenti il riconoscimento dei benefici connessi allo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere dal D.P.R. 243/2006.

Si tratta, quindi, di riassumere il quadro normativo di riferimento, onde pervenire alla sua corretta esegesi, emendando l'incoerente soluzione ministeriale.

A venire in rilievo è, innanzitutto, l'articolo 1, comma 563, L. n. 266/2005 (finanziaria 2006), il quale ha ampliato le ipotesi in cui i dipendenti pubblici deceduti, o che abbiano riportato lesioni comportanti invalidità permanente nell'espletamento delle funzioni di istituto, sono considerati vittime del dovere: *"Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:*

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- d) in operazioni di soccorso;
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità".

Il successivo comma 564 ha poi disposto che sono equiparati alle vittime del dovere coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali sia conseguito il decesso, in occasione o a seguito di *"missioni di qualunque natura"*, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali *"e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative"*. Ai fini di un'interpretazione sistematica delle disposizioni in parola, si osserva che il comma 562 dello stesso articolo sopra richiamato ha enunciato il principio della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e



del terrorismo a tutte le vittime del dovere ed equiparate, come individuate nei citati commi 563 e 564.

Il combinato disposto di tali disposizioni, quindi, accedendo ad una nuova e più ampia nozione di vittime del dovere rispetto a quella originariamente prevista dalla L. n. 466/1980, risponde all'esigenza di comprendere tra le vittime e gli equiparati anche soggetti che, in ragione di compiti e funzioni particolari, subiscano eventi lesivi non riconducibili ad atti di violenza; un'esigenza, questa, evidentemente individuata dal Legislatore in considerazione delle nuove realtà istituzionali e delle specifiche competenza e attività ad esse relative.

Il regolamento di attuazione previsto dal comma 565 dell'art. 1 in questione è stato adottato con il D.P.R. n. 243/2006, che ha disciplinato le modalità applicative delle medesime disposizioni legislative, meglio definendo anche il concetto di "*missioni di qualunque natura*" e di "*particolari condizioni ambientali ed operative*", requisiti entrambi necessari ai fini del riconoscimento che in questa sede si domanda.

Sul primo di essi, peraltro, non vi è dubbio alcuno, rilevato anche che il Ministero resistente non ha contestato in modo alcuno il fatto che quella denominata "JOINT GUARDIAN" possa ascrivarsi al predetto concetto di "*missione*", dovendosi attribuire a tale termine il significato di attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate, visto che il citato comma 564, con il sintagma in oggetto, non può che riferirsi a un'ampia gamma di ipotesi di impiego che hanno riguardo a tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari, nell'area tecnico-operativa come in quella tecnico-industriale, entro o fuori i confini nazionali; ciò, anche in considerazione della definizione fornita dal medesimo D.P.R. 243/2006 all'art. 1, comma 1 lettera b), ove è precisato che, indipendentemente dagli scopi della missione (operativi, addestrativi o logistici), il requisito richiesto è quello dell'autorizzazione dell'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente, quale presupposto indefettibile dell'impiego del personale militare in qualsiasi attività.

Sul punto l'orientamento della giurisprudenza largamente maggioritaria, sia amministrativa che ordinaria, è nel senso che tale termine debba essere inteso in senso lato, potendo ricomprendersi in sostanza qualunque attività comandata al richiedente, non ritenendosi necessario che si sia operato in zone di conflitto ovvero all'estero, né che l'attività abbia carattere eminentemente operativo (cfr. Cass. n.759/17).

In questa prospettiva rientra senz'altro nella nozione legale l'attività svolta dal *de cuius* nell'ambito della missione internazionale di pace "JOINT GUARDIAN".

Maggiormente problematico, invece, appare l'accertamento delle "*particolari condizioni ambientali od operative*", posto che sono state proprio queste ultime ad essere escluse nella vicenda per cui è causa, sull'assunto in base al quale, affinché possa parlarsi di vittima del





dovere non è sufficiente la mera causa di servizio (concetti che, diversamente opinando, finirebbero per coincidere).

Occorre, dunque, ai fini del riconoscimento di vittima del dovere o soggetto equiparato, che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “*particolari condizioni*”, che è un concetto aggiuntivo e specifico (Cass. SS.UU. n. 21969/2017).

Secondo la definizione di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 243/2006, per particolari condizioni devono intendersi “*le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto*”.

In proposito va, tuttavia, ulteriormente rammentato che anche di recente la stessa suprema corte abbia affermato, proprio con riferimento al concetto di condizioni ambientali ed operative “*particolari*”, che la disposizione regolamentare testè riportata, nel definire le circostanze come “*straordinarie*”, potrebbe apparire esorbitante dai limiti indicati dal comma 565 dell’art. 1 L. n. 266/2005, che demandavano alla fonte regolamentare soltanto il compito di disciplinare “*i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze*” e non di precisare tramite attività definitoria i concetti espressi dalla legge nel comma 564.

Pertanto, secondo le stesse Sezioni Unite, la formulazione del regolamento deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e pertanto assegnandole un significato corrispondente a quello della legge: la quale, sul punto, va intesa nel senso che la condizione ambientale ed operativa “*particolare*” è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell’attività “*generale*”, “*normale*” in quanto corrispondente a come l’attività era previsto si svolgesse.

È sufficiente, pertanto, un’evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione: “*bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all’invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l’esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito*” (Cass. SS.UU. n. 21969/2017).

Di talché, non potrà neppure negarsi, nel caso di specie, che l’essersi ammalato e l’essere deceduto di neoplasia [REDACTED] nel giro di soli 6 mesi dalla scoperta della patologia tumorale, dopo aver partecipato ad una missione internazionale di pace all’estero, costituisca evento avverso in alcun modo correlabile ai normali rischi a cui può dirsi comunque esposto un militare chiamato ad operare in una zona di conflitto bellico. Nel caso di specie, in particolare, la straordinarietà deve intendersi implicita nella stessa circostanza dell’aver prestato servizio in luoghi in cui erano così diffusamente presenti gli agenti dannosi per la salute, circostanza questa che ha innegabilmente esposto il soggetto a maggiori pericoli rispetto al servizio in altre, ordinarie condizioni. Pare del tutto ragionevole, quindi, sostenere, anche con riferimento alla vicenda del Brigadiere [REDACTED] che la particolarità delle condizioni ambientali od operative in cui quest’ultimo si era venuto



a trovare in Albania, ai confini con il Kosovo, risiedesse proprio nell'inquinamento ambientale di quelle aree belliche, anche per la presenza (accertata dalle Commissioni parlamentari e comunque mai contestata dalla parte resistente, oltrechè documentata nelle relazioni mediche e scientifiche in atti) di polveri di uranio impoverito ed altri metalli (acciaio, ferro, cromo, zinco, e nichel con notevoli picchi di fluoro).

Non è casuale, del resto, che l'art. 1079 del D.P.R. n. 90/2010 recante "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*", nella sua versione aggiornata dall'art. 7, comma 1, lettera c), n. 1), del D.P.R. n. 40/2012, continui tutt'ora a menzionare – nella definizione dei particolari fattori di rischio che consentono l'erogazione dei benefici da riconoscere al personale militare – il caso, appunto, della "*esposizione e utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, (quando queste abbiano) costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso*".

Le considerazioni che precedono, quindi, inducono a ritenere accertato ex art. 1, comma 564, della Legge n. 266/2005, per il defunto Brigadiere [REDACTED], lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, con conseguente condanna del Ministero dell'Interno resistente a riconoscere e liquidare ai ricorrenti, quali familiari superstiti del predetto militare, i benefici di legge connessi a tale status, che l'art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 243/2006 ha individuato attraverso il richiamo alle misure di sostegno e tutela previste dalle L. n. 466/1980, n. 302/1990, n. 407/1998 e loro successive modificazioni, nonché dalla L. n. 206/2004 c, dunque, nell'ordine:

- a) dell'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, da corrispondersi nella misura massima di euro 200.000,00 oltre accessori di legge, in virtù dell'intervenuto decesso del familiare e dell'invalidità permanente pari al 100% (v. art. 5, comma 1 L. n. 206/2004);
- b) dello speciale assegno vitalizio non reversibile pari ad euro 1.033,00 mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del D.lgs n. 503/1992 e successive modificazioni (v. art. 5, comma 3, cit.);
- c) dell'assegno vitalizio non reversibile, aggiornato ad euro 500,00 mensili a norma dell'art. 4, comma 238, della Legge n. 350/2003 e soggetto anch'esso alla predetta perequazione automatica (art. 2, comma 1 L. n. 407/1998).

Quanto, invece, alle provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale e pensionistico previste dalla legge n. 206/04, la relativa domanda è inammissibile in quanto legittimato passivo della stessa è INPS, in convenuto in giudizio.

Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**





Sentenza n. [REDACTED]  
[REDACTED]

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto, accerta lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere del defunto Brigadiere [REDACTED]
- 2) Condanna il Ministero dell'Interno a riconoscere e liquidare ai ricorrenti i benefici consequenziali elencati in parte motiva (speciale elargizione, assegno vitalizio, speciale assegno vitalizio);
- 3) Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, [REDACTED]

Il Giudice del lavoro  
dott.ssa Francesca Stefanelli

